



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese **Marzo** alle ore **20:30** in videoconferenza, giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume la presidenza **il Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.**

Partecipa **il Segretario GeneraleDott.ssa Lucia Pepe.**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, prevedendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il D.M. 13.01.2021, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2021;

VISTO l'art 1 della L. 27.12.2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che:

- al comma 816 testualmente recita *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- al comma 847 dispone *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- al comma 821 prescrive che *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
- al comma 817 dispone che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;
 - al comma 836 prevede che *“Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”*;

RITENUTA la necessità di procedere all'istituzione e alla disciplina del nuovo canone patrimoniale in sostituzione dei previgenti regimi di prelievo dettati:

- dal “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.04.1994, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.1996, n. 17 del 24.02.1998, n. 13 del 30.03.2007 e n. 14 del 28.03.2011, tutte esecutive ai sensi di legge;
- dal “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.06.1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui il territorio comunale veniva suddiviso in due categorie denominate, in relazione alla loro importanza, categoria ordinaria e categoria speciale;

- dal “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio (C.N.R.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTA l’opportunità di mantenere attivo il servizio delle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO CHE, per ottenere l’invarianza di gettito prevista dal citato comma 817, occorre confermare l’assetto tariffario determinato, per l’anno 2020, con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 114 del 22.10.2019, in titolo “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) anno 2020. Conferma delle tariffe in vigore”;
- n. 115 del 22.10.2019, in titolo “Canone patrimoniale non ricognitorio anno 2020. Conferma delle tariffe in vigore”;
- n. 135 del 26.11.2019, in titolo “Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) anno 2020. Conferma delle tariffe e della maggiorazione in vigore”;

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, che si compone di n. 63 articoli ed è corredato da n. 5 allegati, e preso atto che lo stesso è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi Istituzionali” in seduta del 09.03.2021;

GIUDICATOLO meritevole di approvazione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Favorevoli n. 17

Contrari n. 0

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE**, con decorrenza 01.01.2021, il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

2. **DI MANTENERE** attivo il servizio delle pubbliche affissioni anche dopo il 30.11.2021;
3. **DI APPROVARE**, conseguentemente, il “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” riportato nell'allegato A) che, unitamente ai suoi allegati 1), 2), 3), 4) e 5) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI APPROVARE** le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria nella misura riportata negli allegati 2) e 4) al predetto Regolamento;
5. **DI DARE ATTO** che, a norma dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, in premessa testualmente citato, le disposizioni del “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” hanno effetto dal 01.01.2021;
6. **DI PRENDERE ATTO** che disposizioni contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), i diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) e il canone patrimoniale non ricognitorio (C.N.R.) trovano applicazione fino al 31.12.2020, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero coattivo o rimborso, che soggiacciono ai rispettivi termini decadenziali e prescrizionali.

INDI

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Favorevoli n. 17

Contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE, con distinta e separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 2 del 16 marzo 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Pepe
(sottoscritto digitalmente)